



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE [REDACTED]

R.G.N. [REDACTED] 2016

Udienza del 29/01/2019 innanzi al dott. [REDACTED] sono comparsi, per la parte attrice l'avv. MOLLO AUGUSTO il quale si riporta ai propri scritti e insiste per l'ammissione della CTU richiesta e che la stessa avvenga senza tener conto della documentazione bancaria dimessa da controparte nella memoria istruttoria n. 2 per le ragioni oggetto delle contestazioni ed eccezioni di cui alla propria memoria n. 3; relativamente all'ordine di esibizione per gli estratti del conto corrente e dei relativi riassunti scalari (trimestre dal [REDACTED] fino al [REDACTED]) insiste per l'accoglimento della predetta istanza; dimette testo integrale dei richiamati provvedimenti (ordinanza Cass n. 16362/18; Tribunale Prato sentenza n. 554/18) Per la parte convenuta è comparso in sost. dell'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] [REDACTED] chiede il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte riportandosi al contenuto delle memorie istruttorie 183 VI comma c.p.c n 2 e n. 3 dal cui contenuto è possibile desumersi i motivi di infondatezza di richiesta di CTU (usura sopravvenuta); quanto all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c rileva come tutta la documentazione è stata prodotta con la comparsa e la memoria n. 2; l'avv. Mollo contesta quanto ex adverso sostenuto perché sono stati dedotti da parte attrice diversi profili di nullità del rapporto bancario e di finanziamenti

Il giudice,

si riserva

[REDACTED]

29ee829f3e19f96a

Firmato C. [REDACTED] messo





TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Civile

Il Got,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29 gennaio 2019 nel procedimento n.°
/2016,

letti gli atti di causa e visionati i documenti allegati, sulla richiesta di CTU CONTABILE ;
rilevato che il procedimento in esame attiene a due rapporti di finanziamento e ad un ,
contratto di conto corrente dei quali la società attrice eccepisce usurarietà dei tassi
convenuti su tutti i rapporti in contesa;

che riguardo al conto corrente la società eccepisce altresì l'inesistenza di valida
convenzione scritta;

ritenuto ch'è la causa, allo stato delle deduzioni formulate, non appare matura per la
decisione;

che si rende pertanto necessaria una accurata indagine volta a valutare l'andamento dei
rapporti di finanziamento e di conto corrente intercorsi tra le parti, indagini che
richiedono competenze specifiche rimesse ad un Professionista del settore,

p.q.m.

dispone perizia tecnico- contabile, nominando fin d'ora la Dott. [redacted]
con studio in [redacted], affinché risponda ai seguenti quesiti
utili ai fini dei diversi accertamenti e con facoltà del nominato CTU di richiedere ed
acquisire quanto ritenuto necessario per l'espletamento del mandato nei limiti dell'art.
198 c.p.c:

Con riferimento al contratto di conto corrente n. [redacted] sottoscritto in data

1) Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la
capitalizzazione degli interessi applicata in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in
violazione dell'art. 120 TUB; escluda in ogni caso ogni capitalizzazione degli interessi
passivi dal 1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016.





2) In caso di mancata pattuizione per iscritto del *tasso di interesse passivo* nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB; (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);

3) Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, **in riferimento ai soli interessi corrispettivi**, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;

4) Determini il CTU la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (rispettivamente con il tasso soglia e con "la CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati)".

5) Verifichi sulla base dei medesimi criteri anche la eventuale usurarietà del tasso pattuito con riferimento agli *interessi moratori*, ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo.

6) In merito alla applicazione della commissione di massimo coperto il CTU in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;

- nell'ipotesi in cui la commissione di massimo scoperto sia stata calcolata in difformità dalle previsioni contrattuali, provveda al ricalcolo dei rapporti dare/avere applicando la commissione di massimo scoperto nella misura pattiziamente determinata;

- quanto alle commissioni che dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi, per istruttoria veloce, per 'lo sconfinamento extra fido etc.), le





stesse devono essere applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta; in difetto vanno escluse.

Per la determinazione del saldo del conto, il CTU tenga conto dei seguenti criteri direttivi:

- **Interessi.** In caso di mancata acquisizione del contratto o comunque di mancata determinazione per iscritto del tasso di interesse applichi il criterio di cui all'art. 117 co. 7 del d.lg. n. 385/93;
- **Usura.** accerti se siano stati applicati interessi superiori ai c.d. tassi-soglia, tenendo conto dei criteri di calcolo contenuti nelle circolari che Banca d'Italia ha emanato in materia; in caso di rilevamento di tassi usurari, provveda il Ctu a ricondurre i tassi alla soglia di legge, o, in caso di pattuizioni originarie contenenti tassi ultra soglia, elimini gli interessi secondo il dettato dell'art. 1815 c.c.

Con riferimento ai contratti di finanziamento n. [redacted] stipulato in data



[redacted] d n. [redacted] stipulato in data [redacted]

il CTU:

- 1) verifichi se il tasso di interesse contrattuale superava al tempo della sua pattuizione la soglia anti-usura; per effettuare tale verifica proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni varie e spese (escluse quelle per imposte e tasse), secondo i criteri di Banca d'Italia vigenti;
- qualora il tasso contrattuale superi "ab origine" il tasso soglia di usura, provveda il consulente tecnico a rideterminare i rapporti dare/avere, senza l'applicazione di alcun interesse debitorio, in applicazione ai criteri dell'art.1815 c.c;
- 2) verifichi se il tasso di mora previsto nel contratto superava il tasso soglia anti-usura al tempo della conclusione del contratto, in tal caso proceda ad effettuare due differenti ipotesi:
- rideterminando i rapporti dare/avere eliminando unicamente le somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora;





- Rinvia la causa per il conferimento dell'incarico e il giuramento del CTU nominato all'udienza del  2019  riservato ogni altro eventuale provvedimento all'esito.

Il Giudice 



